

N. R.G. 7288/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Silvia Albano
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g.
7288/2018, vertente

TRA

AVV. MORELLI UGO [REDACTED] rappresentato e difeso da
se medesimo;

- ricorrente -

E

ASSOC.MOV.5 STELLE [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale
rappresentante Luigi Di Maio, con il patrocinio degli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] con elezione di domicilio in Roma, [REDACTED] presso lo
studio dei difensori;

- resistente -

Con ricorso ai sensi dell'art 700 c.p.c., depositato il 30 gennaio 2018 e notificato
il 12 febbraio, Morelli Ugo chiedeva (si riportano testualmente le conclusioni del
ricorso):

*“Voglia il Giudice adito, contrariis rejectis, impugnata e respinta ogni difesa,
richiesta istruttoria, documentazione, e deduzione avversaria, in accoglimento
delle pretese della Ricorrente, voglia ORDINARE, in via di Urgenza e Cautelare
-con decreto inaudita altera parte- poiché la gravità della situazione predetta e
l'urgenza di dare una tutela immediata e provvisoria alla Parte Lesa, non
consentono di potere aspettare l'udienza di comparizione delle Parti), alla
Controparte predetta :*

*1-ANNULLAMENTO di svolgimento e gestione raccolta proposte candidature
con malfunzionamento piattaforma online m5s il 2.1.2018*

*2- ANNULLAMENTO svolgimento e gestione delle votazioni, e loro esito, con
malfunzionamento piattaforma online m5s il 17.1.2018*

*3-NULLITA' di tutte le VOTAZIONI, per omessa assemblea di iscritti e delibere
di assemblea.*

*4 -Disporre CTU su piattaforma online ROUSSEAU, per accertare il
malfunzionamento, ed eventuale sua manomissione per alterare esito votazioni di
iscritti, e per accertare se siano stati candidati persone, che non erano inserite ed
elette dagli iscritti.*

*5- immediata SOSPENSIONE LISTE CANDIDATI M5S per CAMERA e SENATO,
per il collegio UNINOMINALI e PLURINOMINALI di Roma e Provincia, e di
Cosenza e Provincia, e se di Giustizia per tutta Italia ed anche Estero.*

*6- INSERIMENTO di Ugo Morelli nella lista candidati m5s per CAMERA e
SENATO, per il collegio UNINOMINALI e PLURINOMINALI di Roma e
Provincia, e di Cosenza e Provincia, in ossequio alla legge sulle candidature, ed
al primo posto delle liste, nominando un Curatore speciale per gli adempimenti.*



7-SOSPENSIONE votazioni naz. del 4.3.2018, poiché trattasi di legge incostituzionale, in quanto non si vota con sistema preferenze.

8- RICHIESTA INIZIATIVA di ufficio del PM con art.23 Cod.Civ. per sospensione esecuzione esito votazione m5s online del 17.1.2018

9-ISTANZA PER ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE della legge vigente per elezioni del 4.3.2018, poiché non si vota con le PREFERENZE, come da precedenti sentenze della Corte Costituzionale, da sollevare di ufficio dalla A.G.

10- Trasformazione del m5s da Associazione, srl/ditta ind., a partito con statuto e gestione democratica, i cui dirigenti per legge vanno eletti con congresso e votati in assemblea fisica.

11- INAMMISSIBILITA' LISTA CANDIDATI m5s ,depositata presso Ministero interni, in quanto la Lista m5s è priva di P.E.C., essendo essa un dovere/obbligo di legge per potere agire legalmente e pubblicamente.

12-Provvedimenti necessari all'eliminazione di ogni altro pregiudizio, di cui in premessa, disponendo il prosieguo del giudizio davanti al Giudice competente per il merito, con riserva per il Ricorrente di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

NEL MERITO, SI CHIEDE :

1) Accertare e dichiarare l'Inadempimento contrattuale della Controparte, ed il suo conseguente comportamento illegittimo, con tutte le conseguenze di legge.

Ai sensi e per gli Effetti di legge, nel MERITO Condannare la predetta Convenuta, in solido con eventuali altri corresponsabili, al Risarcimento di tutti i Danni, subiti e subendi, morali e materiali, derivanti dal predetto comportamento, causati al ricorrente predetto, nella cifra complessiva che sarà dimostrata in corso di causa, e che il Giudice dovesse accertare e liquidare, nei limiti della competenza per valore.”

Lamentava il ricorrente, nel ricorso redatto in modo confuso e di non agevole interpretazione, che il proprio nominativo non era stato inserito, senza motivazione alcuna, nella lista destinata alla consultazione on-line per la formazione delle liste elettorali del Movimento 5 Stelle, pur avendo regolarmente presentato la propria domanda on-line, con la documentazione richiesta, ed avendone tutti i requisiti.

Si costituiva l'Associazione “Movimento 5 Stelle” chiedendo venisse dichiarata la inammissibilità del ricorso per difetto di residualità, trovando applicazione l'art 23 c.c., e per difetto di strumentalità con la domanda di merito, e, nel merito, il rigetto delle domande in quanto il 29 gennaio 2018 era scaduto il termine per la presentazione delle liste e queste non erano più modificabili, inoltre, con la presentazione del ricorso il Morelli aveva perso, a norma di statuto, uno dei requisiti di candidabilità,

All'udienza il ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti dell'Associazione Rousseau – Casaleggio Associati, perché non era andata a buon fine la notifica nei suoi confronti.

* * *

La domande proposte dal ricorrente devono essere rigettate.

Egli lamenta la lesione del proprio diritto di elettorato passivo per non essere stata accettata la propria candidatura alle cd. “parlamentarie”, indette dal “movimento 5 Stelle” per la formazione delle liste.

Secondo le previsioni statutarie, **al Capo Politico** (organo del Movimento) è attribuita la facoltà **insindacabile** di valutare la compatibilità della candidatura con i valori e le politiche del Movimento 5 stelle, e di escludere con proprio parere vincolante l'accettazione della candidatura. In concreto tale facoltà è stata



esercitata nei confronti del ricorrente, come emerge **implicitamente** dalla circostanza che **il suo nominativo non sia apparso** nelle liste pubblicate il **16.1.2018** sulla così detta “Piattaforma Rousseau”.

Né è previsto dallo statuto che il “veto” del Capo Politico avrebbe dovuto essere formalmente comunicato, posto che le norme statutarie in proposito non prevedono alcun iter procedimentale specifico né alcuna formalità tipica di adozione, manifestazione o motivazione del parere negativo vincolante.

Sotto questo profilo dunque, resta giuridicamente irrilevante la circostanza che ad oggi, neppure nel costituirsi in questo procedimento, il Movimento in persona del suo capo politico, abbia reso note le ragioni sottese alla decisione di non includere Ugo Morello nelle proprie liste.

In ogni caso, al di là di qualsiasi considerazione in ordine alla **sindacabilità dello statuto del “Movimento 5 Stelle”** da parte del giudice ordinario sotto il profilo del **metodo democratico**, **certamente carente nello statuto** suddetto, e di cui all’art 49 della Costituzione, una volta **scaduto il termine** per la presentazione delle liste elettorali, queste non sono più modificabili dal giudice ordinario.

In base alla legge elettorale vigente le liste devono essere presentate tra il 35esimo e il 34esimo giorno prima del voto (dunque tra il 29 e il **31 gennaio**) (artt.14 e seguenti del d.P.R. 361/57 e successive modificazioni), successivamente esse non sono più modificabili nemmeno dal gruppo che le ha presentate e nemmeno in caso di rinuncia alla candidatura (cfr. Consiglio di Stato sez 5 1/10/1998 n. 1384). Sicchè nessun provvedimento potrebbe essere emesso in questa sede in via di urgenza idoneo a tutelare il diritto di elettorato passivo che il ricorrente assume violato.

In ordine alle altre questioni relative a presunte **irregolarità formali** nella presentazione della lista vi è **carenza di giurisdizione** di questo giudice, essendo di competenza del giudice amministrativo o della commissione elettorale centrale.

La **questione di costituzionalità** della legge elettorale non ha rilevanza nel giudizio in quanto non interferisce col diritto azionato in questa sede, né potrebbe comportare un provvedimento di sospensione delle elezioni politiche da parte del giudice ordinario, che sarebbe provvedimento abnorme in violazione delle prerogative spettanti al Capo dello Stato.

Le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna Morelli Ugo al pagamento delle spese legali in favore del resistente costituito, che liquida in € 1.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Roma, il 26/02/2018

Il giudice designato
d.ssa Silvia Albano

